

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2016, n. 1408

Approvazione dell'intesa e delle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, che si caratterizza per un'alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247), dettando nuove disposizioni sulle due tipologie di contratto indicate al paragrafo precedente;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Ritenuto con il presente atto, nelle more degli adeguamenti che dovranno essere apportati alla l.r. 32/2002 e successivamente al d.p.g.r. 47/R/2003, per allinearli alle modifiche intervenute nella normativa statale, di fornire indicazioni per l'avvio del sistema duale per la parte di competenza della Regione;

Ritenuto necessario il coinvolgimento delle parti sociali, degli Atenei toscani e dell'Ufficio Scolastico Regionale che rivestono un ruolo fondamentale per la realizzazione del sistema duale al fine di promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e favorirne la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro;

Visto lo schema di Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale, allegato al presente atto sotto lettera A, e le "Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81" ad esso allegate (All. 1), parti integranti e sostanziali del medesimo, nelle quali sono definiti i destinatari per le due tipologie di contratto, i titoli e le qualificazioni conseguibili, la durata, le istituzioni formative coinvolte, i contenuti della formazione, l'organizzazione didattica e le modalità di attuazione;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 22.12.2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in

narrativa, lo schema di Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale, allegato al presente atto sotto lettera A, e le "Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81" ad esso allegate (All. 1), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli

articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

AII. A**INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, LE PARTI SOCIALI, GLI ATENEI TOSCANI E
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA SULLE MODALITA' OPERATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI IN APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE, DI CUI
AL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81**

TRA

la **Regione Toscana**

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro della Toscana, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori della Toscana, Unione Italiana del Lavoro della Toscana, Confindustria Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confcommercio Toscana, Legacoop Toscana, Confcooperative Toscana, Coldiretti Toscana, Confesercenti Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Scuola Normale Superiore - Pisa, IMT Alti Studi – Lucca

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti

tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, che si caratterizza per un'alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247), dettando nuove disposizioni sulle due tipologie di contratto indicate al paragrafo precedente;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Considerato che la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (di seguito "Parti"), hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento contenente le "Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81" nel quale sono definiti:

- i destinatari di ciascuna tipologia di contratto;
- i titoli e le qualificazioni conseguibili;
- la durata;
- le istituzioni formative coinvolte;
- i contenuti della formazione;
- l'organizzazione didattica;
- le modalità di attuazione;

Preso atto che la presente Intesa potrà essere condivisa con altri soggetti interessati alla realizzazione del sistema duale.

Le Parti

danno atto

di condividere i contenuti del documento posto in allegato alla presente Intesa (All. 1), relativo alle Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015.

Firenze, _____

Letto e sottoscritto:

Regione Toscana

Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Cristina Greco

Assessore alla Cultura Università e Ricerca, Monica Barni _____

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____

Confindustria Toscana _____

Confartigianato Imprese Toscana _____

Confederazione Nazionale Artigianato Toscana _____

Confcommercio Toscana _____

Legacoop Toscana _____

Confcooperative Toscana _____

Coldiretti Toscana _____

Confesercenti Toscana _____

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana _____

Università degli Studi di Firenze _____

Università di Pisa _____

Università degli studi di Siena _____

Università per Stranieri di Siena _____

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna _____

Scuola Normale Superiore - Pisa _____

IMT Alti Studi – Lucca _____

ALLEGATO 1

**Modalità operative
per la realizzazione dei percorsi in
apprendistato nel Sistema Duale
di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**

Sommario

Principi generali

1. L'apprendistato nel sistema duale
2. Gli strumenti
 - 2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
 - 2.2 Piano Formativo Individuale
 - 2.3 Dossier individuale dell'apprendista
3. Gli attori
 - 3.1 Datore di lavoro: requisiti
 - 3.2 Istituzioni formative
 - 3.3 Tutor formativo e tutor aziendale
 - 3.4 Apprendista: diritti e doveri
4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
 - 4.1 Apprendistato per la qualifica professionale
 - 4.2 Apprendistato per il diploma professionale
 - 4.3 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore
 - 4.4 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore
5. Apprendistato di alta formazione e ricerca
 - 5.1 Apprendistato per il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)
 - 5.2 Apprendistato per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
 - 5.3 Apprendistato per la Laurea Triennale e Magistrale
 - 5.4 Apprendistato per il Master di I e II livello
 - 5.5 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca
 - 5.6 Apprendistato per Attività di Ricerca
 - 5.7 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche
6. Valutazione e certificazione delle competenze
7. Monitoraggio
8. Contratti collettivi

Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Principi generali

Con il presente documento sono definite le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015.

I principi generali del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12/10/2015 sono i seguenti:

- riferimenti al **sistema duale**, che prevede l'integrazione organica della formazione che si svolge presso le istituzioni formative, che erogano i percorsi in apprendistato, e la formazione che si svolge sul luogo di lavoro;
- definizione delle **istituzioni formative** che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento delle qualificazioni previste nell'ambito delle due tipologie formative del contratto di apprendistato;
- definizione di **strumenti** uniformi per l'attivazione delle due tipologie formative del contratto di apprendistato, ovvero:
 - *Protocollo* tra datore di lavoro e istituzione formativa
 - *Piano Formativo Individuale* dell'apprendista
 - *Dossier individuale* dell'apprendista
- definizione dell'offerta formativa con chiaro riferimento agli **standard formativi** dei percorsi di formazione in apprendistato;
- identificazione dei **requisiti del datore di lavoro** e delle caratteristiche di **tutor aziendale** e **tutor formativo**;
- definizione del **monte ore massimo** del percorso di istruzione e formazione che può essere svolto in apprendistato, presso le istituzioni formative, e del numero di ore da effettuare presso il datore di lavoro;
- diritto alla **valutazione e certificazione delle competenze acquisite** dall'apprendista anche ai fini della registrazione nel Fascicolo elettronico del Lavoratore.

La Regione Toscana con il presente atto definisce, previa intesa sottoscritta in data 2016 con le Parti sociali, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei..... gli standard formativi del contratto di apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

1. L'apprendistato nel sistema duale

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito I livello) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (di seguito III livello) rappresentano le due tipologie formative del contratto di apprendistato. Tali tipologie di apprendistato integrano organicamente, in un *sistema duale*, la formazione che il giovane svolge presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di **titoli di studio o qualificazioni professionali** e la formazione svolta presso il datore di lavoro con cui ha stipulato il contratto.

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Qualifica professionale triennale (Titolo di studio Livello 3 EQF)
- Diploma professionale quadriennale (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di III livello (art. 45 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Diplomi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF).

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, è finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli di studio, anche all'acquisizione di qualificazioni professionali, attraverso lo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

2. Gli strumenti

Il D.lgs. n. 81/2015 e il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 hanno introdotto un insieme di strumenti finalizzati all'attivazione e alla gestione del contratto di apprendistato di I e di III livello:

- "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa"
- "Schema di Piano formativo individuale"
- "Schema di dossier individuale".

Tali modelli, allegati al D.M. 12 ottobre 2015, consentiranno agli attori coinvolti l'utilizzo di strumenti uniformi nell'attuazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale.

2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell'ambito dell'apprendistato di I e di III livello sottoscrive un Protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo il modello allegato al citato D.M. 12 ottobre 2015.

Attraverso tale accordo si definiscono i seguenti elementi:

- generalità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;
- la tipologia di apprendistato che si intende attivare con la specifica del percorso prescelto e la durata;
- la tipologia di destinatari del contratto di apprendistato oggetto del protocollo e le modalità di individuazione degli stessi;
- le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;
- le modalità di valutazione e certificazione delle competenze;
- le azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi;
- la decorrenza e la durata del protocollo.

La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

2.2 Piano Formativo Individuale

Nell'apprendistato di I e III livello, il **Piano Formativo Individuale** è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello allegato al citato D.M. 12 ottobre 2015.

Il PFI relativo all'assunzione dell'apprendista contiene i seguenti elementi:

- a) i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale;
- b) i dati dell'istituzione formativa e del tutor formativo;
- c) i dati dell'apprendista;
- d) gli aspetti contrattuali relativi al singolo apprendista (tipologia di apprendistato con cui è stato assunto e corrispondente qualificazione da conseguire, ove previsto; durata del contratto di apprendistato, CCNL applicato; inquadramento contrattuale; mansioni e tipologia del contratto);
- e) i contenuti, la durata e l'articolazione annua della formazione interna ed esterna, prevista per il percorso formativo in apprendistato, e i relativi risultati di apprendimento;
- f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

2.3 Dossier individuale dell'apprendista

Il **Dossier individuale** dell'apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale secondo il modello allegato al citato D.M. 12 ottobre 2015.

Il Dossier contiene:

- documenti generali dell'apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae);
- documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze);
- attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell'anno formativo o esame finale).

3. Gli attori

3.1 Datore di lavoro: requisiti

Il **datore di lavoro** è il **soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato nel sistema duale, il datore di lavoro deve possedere i seguenti **requisiti**:

- a) *capacità strutturali*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) *capacità tecniche*, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formative*, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui al par. 3.3.

3.2 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano i percorsi in apprendistato sono definite all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e sono descritte, per ciascun percorso in apprendistato, nelle successive sezioni dei presenti indirizzi.

3.3 Tutor formativo e tutor aziendale

Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel Piano Formativo Individuale, rispettivamente, dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il **tutor formativo** assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

Il **tutor aziendale**, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Il **tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista** di cui al par. 2.3 dei presenti indirizzi, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3.4 Apprendista: diritti e doveri

Possono essere assunti con un contratto di apprendistato nel sistema duale i giovani di età compresa:

- tra i 15 e i 25 anni (fino al compimento del 25esimo anno), con riferimento all'apprendistato di I livello
- tra i 18 e i 29 anni, con riferimento all'apprendistato di III livello

I giovani coinvolti dai percorsi di apprendistato dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità operative.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b. dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c. delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d. del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

4.1 Apprendistato per la qualifica professionale

4.1.1 Destinatari

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diploma di scuola secondaria di primo grado e attestazione di promozione conseguita al termine del primo anno di percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- attestazione intermedia delle competenze acquisite, in caso di interruzione di precedenti percorsi istruzione e formazione professionale;
- iscrizione ai percorsi leFP per il conseguimento di qualifica professionale triennale.

4.1.2 Titoli conseguibili

Qualifiche professionali triennali (Livello 3 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF) per le quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della Regione Toscana e che siano coerenti con le qualifiche professionali definite dal CCNL sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative che il datore di lavoro intende applicare.

4.1.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale triennale prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 3 anni**. E' possibile ridurre la durata massima qualora al giovane siano riconosciuti crediti formativi in ingresso.

E' possibile prorogare il contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale triennale fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito la qualifica professionale.

Successivamente al conseguimento della qualifica professionale, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, **è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.

4.1.4 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale triennale nella Regione Toscana sono le seguenti:

- Agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., che erogano percorsi di durata biennale per i giovani drop-out usciti dal sistema scolastico;
- Istituti professionali di Stato (IPS) in regime di sussidiarietà integrativa e complementare.

4.1.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale triennale sono **quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati nel territorio della Regione Toscana**.

I percorsi formativi per l'acquisizione di una qualifica professionale triennale e le istituzioni formative che li erogano sono individuati attraverso specifici avvisi pubblici regionali approvati dal competente Settore regionale competente.

4.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge presso il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definite al par. 4.1.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di qualifica professionale ed è pari a 990 ore.

Per il I e il II anno:

- la formazione interna è pari a 396 ore
- la formazione esterna è pari a 594 ore

Per il III anno:

- la formazione interna è pari a 495 ore
- la formazione esterna è pari a 495 ore

4.1.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per la qualifica professionale** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato **per la qualifica professionale**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b. dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c. delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d. del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

4.2 Apprendistato per il diploma professionale

4.2.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni**, in possesso di qualifica triennale corrispondente all'indirizzo del diploma professionale che si intende conseguire.

4.2.2 Titoli conseguibili

Diplomi professionali quadriennali (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF) per i quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della Regione Toscana e che siano coerenti con le qualifiche professionali definite dal CCNL sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative che il datore di lavoro intende applicare.

4.2.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma professionale quadriennale prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 4 anni**. E' possibile ridurre la durata massima qualora al giovane siano riconosciuti crediti formativi in ingresso.

E' possibile prorogare il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma professionale quadriennale fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente il percorso formativo, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del D.lgs. 226/2005.
- b. nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il diploma professionale.

Successivamente al conseguimento del diploma professionale, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, **è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.

4.2.4 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di un diploma professionale quadriennale nella Regione Toscana sono le seguenti:

Istituti professionali di Stato (IPS) in regime di sussidiarietà integrativa e complementare.

4.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma professionale quadriennale sono **quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati nel territorio della Regione Toscana**.

I percorsi formativi per l'acquisizione di un diploma professionale quadriennale e le istituzioni formative che li erogano sono individuati nell'ambito degli atti di programmazione definiti dal Settore regionale competente.

4.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge presso il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definite al par. 4.2.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di diploma professionale ed è pari a 990 ore così suddivise:

- la formazione interna è pari a 495 ore
- la formazione esterna è pari a 495 ore

4.2.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per il diploma professionale** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato **per il diploma professionale**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b. dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c. delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d. del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

4.3 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore

4.3.1 Destinatari

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, che hanno concluso positivamente il primo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e che siano iscritti presso istituzioni scolastiche della Regione Toscana.

4.3.2 Titoli conseguibili

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

4.3.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado prevede una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 4 anni. E' possibile ridurre la durata massima qualora al giovane siano riconosciuti crediti formativi in ingresso.

E' possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.

4.3.4 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore nella Regione Toscana sono le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana.

4.3.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore sono quelli previsti per i percorsi di istruzione secondaria superiore realizzati dagli istituti superiori nel territorio della Regione Toscana.

4.3.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- formazione interna, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- formazione esterna, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definite al par. 4.3.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna si calcola assumendo come base di calcolo l'orario obbligatorio previsto per i percorsi di istruzione secondaria superiore.

Per il II anno:

- la formazione esterna è pari massimo al 70% dell'orario obbligatorio previsto
- la formazione interna è pari massimo al 30% dell'orario obbligatorio previsto

Per il III, IV e V anno:

- la formazione esterna è pari massimo al 65% dell'orario obbligatorio previsto
- la formazione interna è pari massimo al 35% dell'orario obbligatorio previsto

La durata annua della formazione è ripartita pertanto nella misura di seguito indicata:

<i>Tipologia di percorso scolastico</i>	Durate annue in ore		
	<i>Durata ordinamentale</i>	<i>Formazione esterna presso la scuola</i>	<i>Formazione interna presso il datore di lavoro</i>
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	1.056	660	396
LICEI ARTISTICI	1.155	726	429
LICEI CLASSICI	1.023	660	363
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI	990	627	363
LICEI MUSICALI E COREUTICI	1.056	660	396

4.3.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- delle modalità di selezione degli apprendisti;
- del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

4.4 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore

4.4.1 Destinatari

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.

4.4.2 Titoli conseguibili

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

4.4.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 1 anno**.

E' possibile prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

4.4.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore nella Regione Toscana sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: un istituto di istruzione secondaria superiore, un organismo di formazione, un'università, un'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile.

Il **20 gennaio 2016** è stato sottoscritto in sede di **Conferenza Stato Regioni** uno specifico **Accordo**, recepito dal Decreto Interministeriale del 27/04/2016, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del **diploma professionale** conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter **accedere** ai percorsi realizzati dagli **Istituti tecnici superiori (ITS)** attraverso la **partecipazione** ai percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** di **durata annuale** previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio 25/01/2008.

4.4.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore dalla normativa statale Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013.

4.4.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definite al par. 4.4.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore ed è pari a 800 ore così suddivise:

- la formazione interna è pari a 400 ore
- la formazione esterna è pari a 400 ore

4.4.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per il certificato di specializzazione tecnica superiore** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato **per il certificato di specializzazione tecnica superiore**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b. dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c. delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d. del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5. Apprendistato di alta formazione e ricerca

5.1 Apprendistato per il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)

5.1.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni**, in possesso dei requisiti stabili dalla normativa nazionale - giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (leFP) integrato da un percorso di Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno - già iscritti a corsi di ITS.

5.1.2 Titoli conseguibili

Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) (Livello 5 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.1.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

5.1.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica superiore nella Regione Toscana sono le Fondazioni ITS già operanti in Toscana nell'ambito della programmazione regionale.

5.1.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica superiore sono quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore dalla normativa statale (Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 e Decreto interministeriale 5 febbraio 2013).

5.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è definita in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso (Fondazioni ITS), così come definite al par. 5.1.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio ordinamentale previsto per i percorsi di istruzione tecnica superiore.

La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del percorso.

5.1.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato per un **Diploma di istruzione tecnica superiore** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato per il **Diploma di istruzione tecnica superiore**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5.2 Apprendistato per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

5.2.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni**, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

5.2.2 Titoli conseguibili

Titoli di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Livello 6 e 7 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF) di seguito elencati:

- a) diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca;
- e) diploma di perfezionamento o master.

5.2.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 3 anni**, nel rispetto di quanto previsto dai percorsi ordinamentali.

La durata del contratto è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso, di crediti formativi accademici (CFA) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo o/e a conclusione del percorso formativo.

5.2.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica sono realizzati dalle Accademia di belle arti, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali paragonati, che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio toscano, abilitati al rilascio dei titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un titolo di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali vigenti.

5.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definite al par. 5.2.4.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi accademici (CFA), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento.

La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

5.2.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per un titolo di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica** sottoscrive un protocollo, di cui al par.2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato per il **titolo di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5.3 Apprendistato per la Laurea Triennale e Magistrale

5.3.1 Destinatari

Giovani che hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni, iscritti ad un corso di Laurea e che abbiano conseguito, di norma:

- 120 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea triennale;
- 60 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- 180 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale;
- 240 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea magistrale a ciclo unico di durata esennale

5.3.2 Titoli conseguibili

Titolo di studio universitario di Laurea triennale e Laurea magistrale (Livello 6 e 7 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.3.3 Durata

In considerazione della possibilità di effettuare un'iscrizione part-time, sulla base di quanto definito dai Regolamenti didattici di ateneo (ai sensi del DM 270/2004 - art. 11, comma 7 lettera i), e tenuto conto dei requisiti di accesso in termini di CFU di cui al paragrafo precedente, la durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea non può essere:

- inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni per la laurea magistrale e triennale;
- inferiore a 6 mesi e superiore a 4 anni per la laurea magistrale a ciclo unico.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo o/e a conclusione del percorso formativo.

5.3.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio universitario di Laurea triennale e magistrale sono realizzati dalle Università e dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio toscano, abilitati al rilascio del titolo di Laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.

5.3.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l' istituzione formativa che attua il percorso (così come definita al par. 5.3.4.)

La durata della componente formativa è ripartita come segue:

- formazione esterna: massimo 60% della durata degli insegnamenti previsti
- formazione interna: minimo 40% della durata degli insegnamenti previsti.

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo in esito.

5.3.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato per un titolo di **Laurea triennale e Laurea magistrale** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato per un titolo di studio di Laurea triennale e Laurea magistrale.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in, particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5.4 Apprendistato per il Master di I e II livello

5.4.1 Destinatari

Giovani che hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al DM 270/2004) per l'accesso al Master di I livello;
- laurea magistrale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al DM 270/2004) per l'accesso al Master di II livello;

5.4.2 Titoli conseguibili

Titolo di studio di Master di I livello o di Master di II livello (Livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.4.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 2 anni**.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo o/e a conclusione del percorso formativo.

5.4.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono realizzati dalle Università e dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio toscano, abilitati al rilascio del titolo di Master universitario.

5.4.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

5.4.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definita al par. 5.4.4.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari conseguibili in un anno di master (60 CFU), la durata complessiva del percorso è ripartita, indicativamente, come segue:

- massimo 60% di formazione esterna presso l'istituzione formativa;
- minimo 40% di formazione interna, le cui ore possono essere suddivise, a titolo orientativo, tra:
 - quelle associate alle ore di formazione esterna previste per ogni singolo insegnamento del percorso formativo universitario, da svolgere individualmente in affiancamento al tutor aziendale o in formazione frontale d'aula;
 - le ore necessarie a sviluppare l'attività di project work;
 - le ore di impegno in auto-apprendimento.

La formazione in impresa, l'attività di project work e l'auto-apprendimento si realizzano con l'assistenza del tutor formativo dell'Istituzione universitaria in accordo con il tutor aziendale.

Nel caso in cui l'istituzione formativa rilevi scostamenti tra le conoscenze già acquisite dagli allievi e le materie previste dai percorsi formativi tali da pregiudicare l'efficacia dei Master, può prevedere percorsi di allineamento della durata massima di 50 ore.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

5.4.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per un titolo di studio di Master di I livello o di Master di II livello** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato **per un titolo di studio di Master di I livello o di Master di II livello**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5.5 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca

5.5.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni** che siano già ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca.

5.5.2 Titoli conseguibili

Titolo di studio di Dottore di Ricerca (Livello 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

5.5.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di Dottore di Ricerca prevede una **durata minima di 6 mesi e una durata massima di 4 anni (5 per i dottorati che prevedono una durata ordinamentale del percorso di 4 anni)**.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo o/e a conclusione del percorso formativo.

5.5.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di Dottore di Ricerca sono realizzati dalle Università e dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio toscano, abilitati al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca.

5.5.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un titolo di studio di Dottore di Ricerca sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

5.5.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso, così come definita al par. 5.5.4.

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione formativa idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di ricerca.

La formazione esterna, svolta a cura dell'istituzione universitaria, deve obbligatoriamente prevedere almeno 40 ore di formazione interdisciplinare su temi quali: gestione della ricerca e della conoscenza; sistemi di ricerca europei ed internazionali; valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; tecniche e metodologie per il management di progetti di ricerca; ricerca bibliografica; comunicazione sociale della scienza.

La formazione interna all'impresa deve essere realizzata nell'ambito di un progetto di ricerca correlato al corso di dottorato.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca.

5.5.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato **per un titolo di studio di Dottore di Ricerca** sottoscrive un protocollo, di cui al par. 2.1, con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi in apprendistato **per un titolo di studio di Dottore di Ricerca**.

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

5.6 Apprendistato per Attività di Ricerca

5.6.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni** in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.

5.6.2 Titoli conseguibili

Questa tipologia di contratto di apprendistato non prevede l'acquisizione di titoli ma è finalizzato alla **realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.**

5.6.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca è definita, nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista, da un minimo di **6 mesi** ad un **massimo di 3 anni**.

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.

L'inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende avviare.

5.6.4 Istituzioni formative

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università, dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione e dalle altre istituzioni formative o di ricerca.

5.6.5 Contenuti della formazione

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI a cura del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

I contenuti della formazione si riferiscono, indicativamente, ai seguenti ambiti:

- sicurezza,
- organizzazione aziendale,
- innovazione,
- gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale,
- tecniche e metodologie per il project management dei progetti o programmi di ricerca,
- conoscenza di contesti tecnologici/innovativi anche complessi,
- ricerca bibliografica.

5.6.6 Organizzazione didattica

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.

La **formazione esterna** non è obbligatoria.

5.6.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro, anche coadiuvato dalle istituzioni formative di cui al punto 5.6.4, provvede ad informare i giovani sul percorso in apprendistato **di ricerca**:

- a) sugli aspetti formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e sulla coerenza tra le attività e il settore in cui opera il datore di lavoro e le competenze che l'apprendista deve conseguire;
- b) sul piano formativo individuale ed i suoi contenuti;

- c) sul doppio “status” di soggetto in formazione e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza delle regole comportamentali in impresa (e nella eventuale istituzione formativa esterna), delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna (ed eventualmente esterna).

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura al datore di lavoro.

L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

Nel caso sia prevista formazione esterna il datore di lavoro stipula il protocollo di intesa di cui al par.2.1.

5.7 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche

5.7.1 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni.**

L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordini professionali.

5.7.2 Titoli conseguibili

Questa tipologia di contratto di apprendistato non prevede l'acquisizione di titoli ma è finalizzato a **formare le figure previste dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.**

5.7.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a **6 mesi** ed è definita, relativamente alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

5.7.4 Istituzioni formative

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università, dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione e dalle altre istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento e delle professioni.

5.7.5 Contenuti della formazione

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

5.7.6 Organizzazione didattica

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.

La **formazione esterna** non è obbligatoria.

5.7.7 Modalità di attuazione

Il datore di lavoro, anche coadiuvato dagli Ordini e dalle istituzioni formative di cui al punto 5.6.4, provvede ad informare i giovani sul percorso in apprendistato **per l'accesso alle professioni ordinistiche:**

- a) sugli aspetti formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e sulla coerenza tra le attività professionali del datore di lavoro e le competenze che l'apprendista deve conseguire;
- b) sul piano formativo individuale ed i suoi contenuti;
- c) sul doppio "status" di soggetto in formazione e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali presso il datore di lavoro (e nella eventuale istituzione formativa esterna), delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna (ed eventualmente esterna).

I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura al datore di lavoro.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

Nel caso sia prevista formazione esterna il datore di lavoro stipula il protocollo di intesa di cui al par.2.1.

6. Valutazione e certificazione delle competenze

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. La validazione è effettuata dai soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 13/2013, ivi comprese le istituzioni formative.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al Fascicolo elettronico del Lavoratore, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150 del 14 settembre 2015.

7. Monitoraggio

I percorsi di apprendistato di cui ai presenti indirizzi sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE E ANVUR, nonché di monitoraggio regionale.

L'istituzione formativa, ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto di presenti indirizzi.

La Regione provvede al monitoraggio degli interventi oggetto della presente deliberazione con cadenza periodica, anche con il coinvolgimento della Commissione Permanente Regionale Tripartita di cui all'art. 23 LR 32/2002.

Il monitoraggio tecnico degli interventi è attuato da un apposito gruppo tecnico composto dalla Regione Toscana e da Soggetti istituzionali.

8. Contratti Collettivi

Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria nonché contratti e/o accordi di settore firmati in tema di apprendistato.